



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 11/11/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/12/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/07/2011, il ricorrente chiede all'Arbitro il rimborso dell'importo, determinato secondo il criterio pro rata temporis, di € 4.337,09 a titolo delle commissioni finanziarie e accessorie, nonché della quota parte del premio assicurativo non goduto, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: che a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, conseguiva l'onere per il ricorrente di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, come previsto nel contratto di finanziamento e nel rispetto del D.P.R. n. 180/50; che il datore di lavoro, in data 30.08.2011, provvedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro; che, pertanto, non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, in quanto la perdita d'impiego ha comportato la decadenza dal beneficio del termine, con il conseguente diritto da parte dell'intermediario di richiedere le somme ancora dovute.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

**DIRITTO**

L'intermediario eccepisce in via preliminare che nel caso di specie non si sarebbero verificati i presupposti per l'applicazione dell'art. 125-sexies TUB, poiché l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta a seguito della perdita d'impiego del ricorrente, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e diritto per l'intermediario medesimo di richiedere le somme ancora dovute.

A tale riguardo, rileva il Collegio che il finanziamento risulta estinto con effetto dal 31.08.2011 a fronte del conteggio estintivo predisposto con riferimento al 30.04.2011 in corrispondenza della scadenza della 26ma rata; a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cliente – circostanza confermata dalla documentazione in atti – il debito residuo verosimilmente risulta essere stato estinto con TFR, difatti, pur se la quietanza liberatoria del 15.9.2011 non ne fa espressa menzione, l'intermediario ha espressamente affermato nelle controdeduzioni che, in data 30.08.2011, il datore di lavoro ha provveduto al pagamento del debito "in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro", nulla invece riferendo in merito all'eventuale intervento delle compagnie assicurative.

In base all'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 13305/2018 e 13306/2018), il cliente ha comunque diritto alla riduzione del costo del credito, ai sensi dell'articolo 125-sexies TUB, anche nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato estinto per mezzo del TFR versato dal datore di lavoro, e pertanto gli spetta il rimborso di tutti i costi sostenuti per la quota del debito in tal modo rimborsata (v. anche, Collegio di Milano, decisione n. 15974/2021; Collegio di Bologna decisione n. 9617/2018).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio, sulla base della formulazione delle relative clausole ed ancorché per dette voci sia prevista la non rimborsabilità, riscontra la natura recurring di tutte le



commissioni di cui il ricorrente chiede il rimborso, in quanto le relative voci di costo fanno riferimento ad attività che non si esauriscono nella fase prodromica del contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

rate totali		96		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	26	rate residue	70						
Oneri sostenuti									
c) commissioni intermediario				recurring pro rata temporis	1.406,99	1.025,93			1.025,93
d) commissioni dell'intermediario incaricato/agente/mediatore				recurring pro rata temporis	2.678,40	1.953,00			1.953,00
e2) oneri e spese istruttoria				recurring pro rata temporis	275,00	200,52			200,52
f2) assicurazione rischio impiego				recurring pro rata temporis	1.587,62	1.157,64			1.157,64
Totale									4.337
						Interessi legali		si	

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.337,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS